

AREA SICUREZZA
SETTORE AMBIENTE VIGILANZA E SANZIONI AMBIENTALI**ATTO N. 1088 del 25/05/2026**

OGGETTO: EURO PEIR S.R.L CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI RIFIUTI [R13, R12] IN ORIGGIO (VA)
- VIA 1° MAGGIO NN. 24, 26, 28. - AUTORIZZAZIONE VARIANTI SOSTANZIALI. ART. 208 D.LGS.
152/2006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 1295 del 20.07.2020: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12] in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26, 28. Autorizzazione. Art. 208 del d.lgs. 152/2006.";
- n. 1639 del 21.09.2021: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12] in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26, 28. Autorizzazione varianti. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";
- n. 1076 del 16.06.2022: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12] in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26, 28. Autorizzazione varianti. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";
- n. 1401 del 01.08.2022: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12] in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26, 28. Autorizzazione varianti. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.";
- n. 347 del 24.02.2023: "Euro Peir S.r.l. con impianto gestione rifiuti [R13, R12] in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26, 28. Autorizzazione varianti. Art. 208 D.Lgs. 152/2006.", rettificato con successivo atto n. 559 del 21.03.2023;

DATO ATTO che l'Impresa Euro Peir S.r.l. con sede legale in Origgio (VA) in Via 1° maggio n. 20, ha depositato sulla piattaforma regionale:

1. in data 28.10.2025, istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, svolte presso l'impianto di Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26 e 28;
2. in data 20.02.2026 le integrazioni richieste nel corso della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria del 28.01.2026;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Euro Peir S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia che, con la suddetta richiesta del 28.10.2025 e con le successive integrazioni, l'Impresa intende apportare le seguenti modifiche all'attività in corso:

Gestione rifiuti ed Emissioni in atmosfera

- a) Stralcio dei codici EER riportati nella seguente tabella:

16.11.04	16.11.06	17.01.01	17.01.02	17.01.03
17.01.07	17.03.02	17.08.02	17.09.04	19.12.10

- b) introduzione dei codici EER non pericolosi riportati nella seguente tabella:

08.04.10	18.01.04	18.01.09	19.12.01	19.12.02
19.12.03	19.12.04	19.12.05	19.12.07	20.01.32
20.03.01				

- c) introduzione dei codici EER pericolosi riportati nella seguente tabella:

07.05.13*	08.04.09*	15.01.10*	15.01.11*	15.02.02*
16.03.03*	16.03.05*	17.06.03*	18.01.08*	20.01.31*

- d) riorganizzazione delle aree di stoccaggio;

- e) variazione dei quantitativi di stoccaggio con aumento del totale autorizzato;

- f) introduzione di un vaglio e conseguente autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 per le emissioni diffuse derivanti dall'attività di vagliatura;
- g) modifica dei giorni di esercizio dell'impianto, con estensione alla mattina del sabato.

Emissioni sonore

Con l'istanza in argomento, l'Impresa ha trasmesso valutazione previsionale di impatto acustico, come previsto della d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, redatta da tecnico competente in acustica;

Emissioni idriche

L'Impresa dichiara che non sono previste modifiche né alle superfici totali attualmente impegnate all'impianto, né alle strutture esistenti e che le varianti proposte non comportano modifiche ai potenziali scarichi idrici connessi all'attività dell'impianto. I rifiuti depositati nella nuova area esterna (Area 13) saranno infatti riposti in due press-container chiusi.

FATTO PRESENTE che l'impresa:

- è iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il n. REA 300304 del 15.09.2009 con il seguente oggetto sociale: "... omissis ...; *il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti mediante impianti di discariche di prima e seconda categoria; impianti chimico fisici, impianti di termodistruzione; impianti biologici; impianti di stoccaggio; altri impianti in genere sia propri che di terzi; ... omissis*";
- con nota del 17.06.2019, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 9.06.2020, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

FATTO RILEVARE che l'Impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26 e 28, risulta:

- avere la disponibilità del sito e dell'immobile mediante contratto di locazione commerciale stipulato con la Berg Phi S.r.l. in data 20.01.2020 per la durata di anni sei (6), tacitamente rinnovabili, con decorrenza dall'1.04.2020. Il suddetto contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Saronno il 23.01.2020 al n. 131 - Serie 3;
- in possesso di valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 151/2011 rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 6.06.2017, prot. n. 11519/Prev - pratica n. 40857 relativa all'attività individuata nell'Allegato I al suddetto decreto al n. 44.1.B "Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 Kg)" e comprendente anche le attività di cui al punto 34.1.B del medesimo Allegato; inoltre la Società ha trasmesso Relazione Tecnica di non aggravio del rischio incendio e relativa dichiarazione del tecnico abilitato – pratica VVFF n. 40857.

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in prima seduta in data 28.01.2026 e in seconda seduta in data 20.03.2026, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di varianti sostanziali dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - via 1° maggio n. 24, 26, 28.

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, e in particolare:

- a. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", oltre all'elaborato grafico "Tav. 1 – Planimetria generale layout rifiuti - dicembre 2022 - 6° REV", parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 347 del 24.02.2023, con un nuovo Allegato Tecnico ed elaborato grafico;
- b. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1076 del 16.06.2022, con un nuovo Allegato Tecnico;

- c. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1401 del 01.08.2022, con un nuovo Allegato Tecnico;
- d. sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE", nonché l'elaborato grafico Tav. 03 - Rete meteoriche e nere -26.02.2020 parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 1298 del 20.07.2020, con un nuovo Allegato Tecnico e con il nuovo elaborato "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque – 10/2025";
- e. deve rideterminarsi in € 68.957,28 l'importo totale della garanzia finanziaria, calcolata con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 507 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 8.954,63. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - deposito preliminare [D15] di 60 mc rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 10.597,20;
 - messa in riserva [R13] di 260 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 45.921,20;
 - messa in riserva [R13] di 200 mc di rifiuti pericolosi, pari a € 7.065,00;
 - recupero [R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 40.000 tonnellate, pari a € 42.390,77;

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che le emissioni diffuse prodotte dall'attività di triturazione di rifiuti interessano aree molto ampie e sono localizzate in posti diversi e non essendo attualmente conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici tanto ampie e poco circoscrivibili tali emissioni non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili";

DATO ATTO altresì che:

- non essendo ad oggi disponibili i criteri nazionali per la valutazione delle emissioni diffuse preannunciati all'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06, vengono utilizzati, pur non essendo totalmente aderenti alla realtà di attività produttiva svolta dall'Impresa in argomento, le indicazioni usualmente prese in considerazione per la manipolazione di materiali pulverulenti, riportate nell'Allegato V, Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/06 in oggetto, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

CONSIDERATO che l'Impresa Euro Peir S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di triturazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

RITENUTO di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività triturazione di rifiuti non pericolosi, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera e sonore e pertanto integra e modifica i precedenti atti n. 1295/2020 e n. 1639/2021 ad eccezione delle emissioni idriche;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

CONSIDERATA altresì la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex d.lgs. 152/06 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. S.C.I.A. ex art. 49, legge n. 122/10 ovvero D.I.A.P. ex art. 3, l.r. 8/07);

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...);
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Euro Peir S.r.l., rilevando che la stessa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori e di prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso della provincia di Varese tenuto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 - 02/2026 e "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque - 10/2025" che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Euro Peir S.r.l. e di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 24, 26 e 28;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 43 del 28.07.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 71 del 15.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale p.v. n. 86 del 16.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e relativi allegati;

- la Deliberazione Presidenziale p.v. n. 1 dell'8.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 e s.m.i.;
- la Deliberazione Presidenziale p.v. n. 19 del 31.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;
- il Decreto Presidenziale n. 68 del 29.04.2025 "Incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° maggio 2025" che attribuisce la responsabilità dirigenziale dell'Area Sicurezza;
- il Decreto Presidenziale n. 72 del 30.04.2025 con cui è stata stabilita la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto Dirigenziale n. 342 del 21.12.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione presso il Settore Ambiente per il periodo corrente dall'1.01.2024 fino all'1.01.2026;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 8.05.2025 di individuazione del responsabile del procedimento e delega di funzioni dirigenziali riguardo al Settore Ambiente - Vigilanza e Sanzioni Ambientali;
- il Decreto Dirigenziale n. 295 del 23.12.2025 di proroga dell'incarico di elevata qualificazione dell'Area Sicurezza - Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e della relativa delega di funzioni dirigenziali al 31.12.2026;

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione del Responsabile del Settore relativa all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Euro Peir S.r.l., di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche e alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 24, 26 e 28, alle condizioni e con le prescrizioni riportate Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 - 02/2026 e "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque - 10/2025", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Euro Peir S.r.l. con sede legale in Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20:

- A.** alla realizzazione di varianti sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche e alle

emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26 e 28, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 – 02/2026" e "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque – 10/2025", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. le seguenti varianti sostanziali all'impianto rispetto ai vigenti provvedimenti:

B.1 Stralcio dei codici EER riportati nella seguente tabella:

16.11.04	16.11.06	17.01.01	17.01.02	17.01.03
17.01.07	17.03.02	17.08.02	17.09.04	19.12.10

B.2 introduzione dei codici EER non pericolosi riportati nella seguente tabella:

08.04.10	18.01.04	18.01.09	19.12.01	19.12.02
19.12.03	19.12.04	19.12.05	19.12.07	20.01.32
20.03.01				

B.3 introduzione dei codici EER pericolosi riportati nella seguente tabella:

07.05.13*	08.04.09*	15.01.10*	15.01.11*	15.02.02*
16.03.03*	16.03.05*	17.06.03*	18.01.08*	20.01.31*

B.4 riorganizzazione delle aree di stoccaggio;

B.5 variazione dei quantitativi di stoccaggio con aumento del totale autorizzato;

B.6 introduzione di un vaglio e conseguente autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 per le emissioni diffuse derivanti dall'attività di vagliatura;

B.7 modifica dei giorni di esercizio dell'impianto, con estensione alla mattina del sabato.

DISPONE

2. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:

B.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni recupero [R13, R12] e di smaltimento [D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi e decadenti dalle operazioni di recupero;

B.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;

B.3 autorizzazione alle emissioni idriche ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 152/2006

B.1 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95;

2. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'atto della Provincia di Varese n. 1295 del 20.07.2020 e s.m.i.;

3. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;

4. che la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle emissioni generate dall'attività (in atmosfera, idriche e sonore) resta fissata al 19.07.2030, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 1295 del 20.07.2020, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima di

detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità della stessa;

5. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione commerciale stipulato con la Berg Phi S.r.l. in data 20.01.2020 per la durata di anni sei (6), tacitamente rinnovabili, con decorrenza dall'1.04.2020, in virtù del quale l'Impresa Euro Peir S.r.l. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'impianto ubicato in Origgio (VA) - via 1° maggio nn. 24, 26 e 28;
6. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 5., l'Impresa Euro Peir S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal comodante (Berg Phi S.r.l.) ai sensi dell'art. 1810 c.c. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in questione, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
7. che, ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate, il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte rispettino le disposizioni, condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità agli elaborati grafici "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 - 02/2026 e "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque - 10/2025", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto;
8. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
9. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti finalizzate a modifiche operative e gestionali, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità/volumi e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria ed a seconda della casistica, una modifica dell'autorizzazione o un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Origgio, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l.;
10. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
11. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa all'Autorità competente e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

13. di prescrivere, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
14. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
15. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I^a classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;
16. che copia completa dell'istanza e di tutti gli elaborati tecnici, del presente atto e dei relativi allegati siano tenuti presso l'impianto;
17. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto con d.g.r. 18.11.2019 n. 2481, e disciplinato dalla d.g.r. 21.12.2021 n. 5773 modificata dal d.d.u.o. 4503 del 27.03.2023. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
18. che, relativamente alle varianti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, può essere avviato successivamente alla comunicazione di avvenuta esecuzione delle modifiche che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l., alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro i successivi trenta (30) giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
19. di rideterminare in € 68.957,28 l'importo totale della garanzia finanziaria, calcolata con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 507 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 8.954,63. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - deposito preliminare [D15] di 60 mc rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 10.597,20;
 - messa in riserva [R13] di 260 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 45.921,20;
 - messa in riserva [R13] di 200 mc di rifiuti pericolosi, pari a € 7.065,00;
 - recupero [R12] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 40.000 tonnellate, pari a € 42.390,77;
20. di dare atto che la mancata presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria n. 1683172 del 3.08.2020 entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
21. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa Euro Peir S.r.l. e che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti approvate ed autorizzate con il presente provvedimento sono subordinate all'accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria

di cui al punto **20.** ed al rispetto di quanto stabilito al precedente punto **19.** La data di effettiva messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per le emissioni in atmosfera indicate al punto 3. dello specifico Allegato Tecnico;

- 22.** di sostituire, dalla data di efficacia del presente atto che decorre dalla di accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al punto **20.** e dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto **19.**, gli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA" ed "EMISSIONI SONORE" e gli elaborati grafici "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 – 02/2026 e "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque – 10/2025", parti integranti del provvedimento della Provincia di Varese n. 1295 del 20.07.2020 e s.m. e i.;
- 23.** nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
- 24.** che l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011; pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
- 25.** che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l.
- 26.** che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, nonché all'accettazione di idonea garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
- 27.** che in caso di affitto o cessione, l'immobile/impianto deve essere acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti la presente autorizzazione sono richiamati nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DÀ ATTO CHE

- è stata acquisita la dichiarazione del Responsabile del Settore relativa all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Sicurezza, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti:
<https://www.procedimenti.servizirl.it>
per l'inoltro a:
 - Euro Peir S.r.l.
europa@certimprese.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.

IL DIRIGENTE
AURELIO GIANNINI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 10 pagine**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Euro Peir S.r.l.
C.F. 08150480153	P.IVA 00895440964
Indirizzo sede legale	Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 20
Indirizzo impianto	Origgio (VA) - Via 1° maggio nn. 24, 26 e 28
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Operazioni (All. B e C, Parte IV, d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi; - Messa in riserva [R13] e Deposito Preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento; - Recupero [R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 L'impianto occupa una superficie di mq 3.273,71, di cui 1.833,71 mq coperti, mentre l'area dedicata alle attività di recupero rifiuti ha una superficie di 1.789 mq. La stessa interessa i mappali nn. 6188 e 6189 della sezione censuaria di Origgio, con nota del 16.03.2022, di prot. n. 3854, risulta che i suddetti mappali, secondo il PGT vigente, ricadono in "Ambiti di Trasformazione Urbanistica – D.d.P. – Schede 1 e 2 (ATU 01)", trasformati in "Aree con funzioni non residenziali" destinate ad attività di produzione, attività terziarie e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Non sono presenti vincoli penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. 1990/2014, modificata dalla d.g.r. n. 7860 del 12.02.2018. Con nota del 17.06.2019, l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico. Non è prevista la realizzazione di nuove opere edilizie o consumo di ulteriore superficie rispetto al progetto approvato dal Comune di Origgio, né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi. Le opere edilizie costituenti l'impianto sono state autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permesso di Costruire n. 47/2018 del 26.09.2018 (pratica n. 92/16). In data 12.02.2020 l'Impresa Berg Phi S.r.l., in qualità di proprietaria dell'immobile, ha presentato al Comune comunicazione di fine lavori e Segnalazione Certificata per l'Agibilità (S.C.I.A.) ai sensi del d.p.r. 380/2001. L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione commerciale stipulato con la Berg Phi S.r.l. in data 20.01.2020, per la durata di anni sei (6), tacitamente rinnovabili, con decorrenza dall'1.04.2020;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1** messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.2** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione e cernita;
- 1.2.3** recupero [R12] di rifiuti non pericolosi limitatamente alla selezione/cernita, raggruppamento, sconfezionamento e triturazione;
- 1.2.4** recupero [R12] di rifiuti pericolosi limitatamente alla selezione/cernita, sconfezionamento;

1.3 i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:

- 1.3.1** messa in riserva [R13] di 507 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.2** messa in riserva [R13] di 200 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.3** messa in riserva [R13] di 260 mc e deposito preliminare [D15] di 60 mc di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di selezione/cernita, raggruppamento e triturazione;

- 1.4** il quantitativo massimo autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi per essere sottoposti ad operazioni di recupero [R12] è di 40.000 t/a, per un quantitativo massimo giornaliero di trattamento di 160 t, di cui fino a 10.000 t/a, per un quantitativo massimo giornaliero di trattamento di 40 t, in relazione ai rifiuti pericolosi;
- 1.5** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti zone funzionali:
- 1.5.1 Area 1A e 1B**, destinate al conferimento dei rifiuti in ingresso all'impianto e alle operazioni di selezione/cernita e triturazione [R12]; sup. complessiva mq 320 (170 mq +250 mq);
 - 1.5.2 Area 2A**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento [R12] in sito; sup. mq 60 - volume max 120 mc;
 - 1.5.3 Area 2B**, destinata al deposito preliminare [D15] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento [R12] in sito; sup. mq 30 - volume max 60 mc;
 - 1.5.4 Area 2C**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento [R12] in sito; sup. mq 25 - volume max 50 mc;
 - 1.5.5 Area 2D**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento [R12] in sito; sup. mq 45 - volume max 90 mc;
 - 1.5.6 Area 3**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da legno provenienti da terzi; sup. mq 50 - volume max 20 mc;
 - 1.5.7 Area 4**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da tessili provenienti da terzi; sup. mq 20 - volume max 2 mc;
 - 1.5.8 Area 5**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica e gomma provenienti da terzi; sup. mq 40 - volume max 25 mc;
 - 1.5.9 Area 6**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone, provenienti da terzi; sup. mq 65 - volume max 30 mc;
 - 1.5.10 Area 7**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da cavi provenienti da terzi; sup. mq 10 - volume max 15 mc;
 - 1.5.11 Area 8**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da vetro provenienti da terzi; sup. mq 15 - volume max 40 mc;
 - 1.5.12 Area 9**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti pericolosi provenienti da terzi; sup. mq 60 - volume max 200 mc;
 - 1.5.13 Area 10A**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi provenienti da terzi; sup. mq 35 - volume max 70 mc;
 - 1.5.14 Area 10B**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi provenienti da terzi; sup. mq 75 - volume max 190 mc;
 - 1.5.15 Area 11**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi solidi misti provenienti da terzi; sup. mq 58 - volume max 80 mc;
 - 1.5.16 Area 12**, destinata alla messa in riserva [R13] in cassoni/cassonetti/cumuli di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica, provenienti da terzi; sup. mq 95 - volume max 35 mc
- 1.6** le tipologie identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate nelle specifiche aree, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	R12
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
020110	rifiuti metallici	X	X ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*	X	X ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	R12
030199	rifiuti non specificati altrimenti <i>(lim. a rifiuti solidi da lavorazione del legno e della produzione del mobile; scarti di legno, sughero e imballaggi)</i>	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
030301	scarti di corteccia e legno	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X ⁽¹⁾ (2)
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X ⁽¹⁾ (2)
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X ⁽¹⁾ (2)
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
070213	rifiuti plastici	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
070299	rifiuti non specificati altrimenti <i>(lim. a sfridi solidi di resine poliuretaniche, polistireniche)</i>	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513*	X	X ⁽¹⁾ (3)
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409*	X	X ⁽¹⁾ (4)
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	X	X ⁽¹⁾ (2)
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X ⁽¹⁾ (2)
120113	rifiuti di saldatura	X	X ⁽¹⁾ (2)
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	X	X ⁽¹⁾ (2)
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
150102	imballaggi in plastica	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
150103	imballaggi in legno	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
150104	imballaggi metallici	X	X ⁽¹⁾ (2)
150105	imballaggi compositi	X	X ⁽¹⁾ (3)
150106	imballaggi in materiali misti	X	X ⁽¹⁾ (3)
150107	imballaggi di vetro	X	X ⁽¹⁾ (2)
150109	imballaggi in materia tessile	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X ⁽¹⁾ (4)
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X ⁽¹⁾ (4)
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X ⁽¹⁾ (4)
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	X	X ⁽¹⁾ (2)
160103	pneumatici fuori uso	X	X ⁽¹⁾
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	X	X ⁽¹⁾ (2)
160116	serbatoi per gas liquido (limitatamente a rifiuti già bonificati)	X	X ⁽¹⁾ (2)
160117	metalli ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
160118	metalli non ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
160119	plastica	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
160120	vetro	X	X ⁽¹⁾ (2)
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X ⁽¹⁾
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	X ⁽¹⁾ (4)
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* <i>(lim. a scarti di produzione, prodotti non conformi o fuori mercato, fondi di magazzino, non putrescibili e non alimentari)</i>	X	X ⁽¹⁾
160305*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	X	X ⁽¹⁾ (4)
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305* <i>(lim. a scarti di produzione, prodotti non conformi o fuori mercato, fondi di magazzino, non putrescibili e non alimentari)</i>	X	X ⁽¹⁾
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101*	X	X ⁽¹⁾ (2)
170201	legno	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
170202	vetro	X	X ⁽¹⁾ (2)
170203	plastica	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
170401	rame, bronzo, ottone	X	X ⁽¹⁾ (2)

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	R12
170402	alluminio	X	X ⁽¹⁾ (2)
170403	piombo	X	X ⁽¹⁾ (2)
170404	zinco	X	X ⁽¹⁾ (2)
170405	ferro e acciaio	X	X ⁽¹⁾ (2)
170406	stagno	X	X ⁽¹⁾ (2)
170407	metalli misti	X	X ⁽¹⁾ (2)
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	X	X ⁽¹⁾
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	X	X ⁽¹⁾
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X ⁽¹⁾ (4)
180108*	medicinali citotossici e citostatici	X	X ⁽¹⁾ (4)
180109	medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180108*	X	X ⁽¹⁾ (4)
191201	carta e cartone	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
191202	metalli ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
191203	metalli non ferrosi	X	X ⁽¹⁾ (2)
191204	plastica e gomma	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
191205	vetro	X	X ⁽¹⁾ (2)
191207	legno diverso di quello di cui alla voce 191216*	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
200101	carta e cartone	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
200102	vetro	X	X ⁽¹⁾ (2)
200110	abbigliamento	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
200111	prodotti tessili	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
200131*	medicinali citotossici e citostatici	X	X ⁽¹⁾ (4)
200132	medicinali diversi di quelli di cui alla voce 200131*	X	X ⁽¹⁾ (4)
200301	rifiuti urbani non differenziati limitatamente a rifiuti ritirati da soggetti privati, ad eccezione del RUR	X	X ⁽¹⁾ (2) (3)
200307	rifiuti ingombranti	X	X ⁽¹⁾ (3)

Note:

- ⁽¹⁾ limitatamente a selezione e cernita
⁽²⁾ limitatamente a raggruppamento
⁽³⁾ limitatamente a triturazione
⁽⁴⁾ limitatamente a sconfezionamento

- 1.7** le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R12] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	R13	D15
191201	carta e cartone	X	-
191202	metalli ferrosi	X	-
191203	metalli non ferrosi	X	-
191204	plastica e gomma	X	-
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	-
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** la gestione dell'attività autorizzata, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti, devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.3 i rifiuti riportati nella tabella di cui al precedente punto **1.6**, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero;

2.4 l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;

2.5 l'Impresa, per la ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare preventivamente l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- per i non pericolosi per i quali l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 prevede un codice EER con "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità"

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.6 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

2.7 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.8 i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati garantendo in ogni caso la tracciabilità dei flussi;

2.9 i rifiuti identificati con il codice EER 160116 (serbatoi per gas liquido) possono essere ritirati esclusivamente nel caso in cui provengano da centri di demolizione e/o officine autorizzate dotati di impianti di recupero dei gas e di messa in sicurezza/bonifica/inertizzazione di tali contenitori; sui documenti di trasporto (formulari di identificazione) deve essere chiaramente indicato dal produttore iniziale/detentore che tali rifiuti sono stati sottoposti al sopraccitato trattamento;

2.10 i rifiuti identificati con i codici EER 160304 e 160306 possono essere ritirati presso l'impianto unicamente se non costituiti da prodotti alimentari ed a condizione che non diano origine ad emissioni di odori molesti e a problematiche igienico-sanitarie, in quanto l'impianto non risulta attrezzato di zone dotate di adeguati presidi. Non è consentito il conferimento di tali rifiuti sfusi, ma unicamente in confezioni o colli contenuti in bancali, scatole, scatoloni, ecc., che presso l'impianto possono esclusivamente essere stoccati provvisoriamente. La messa in riserva [R13] deve avvenire solo nelle specifiche aree (ubicate al coperto nel capannone) e non è consentito lo sconfezionamento, travaso e/o apertura dei contenitori; oltre allo stoccaggio provvisorio, su tali rifiuti può essere eseguito il solo recupero dell'imballaggio in legno e/o plastica e/o carta [R12];

- 2.11** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.12** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.13** le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere svolte unicamente nelle aree individuate nell'elaborato grafico "Tav. 1 Planimetria generale layout rifiuti ed emissioni - Rev. 1 – 02/2026", parte integrante del provvedimento autorizzativo;
- 2.14** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.15** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva) solo le tipologie di rifiuti identificate al punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.16** le operazioni di raggruppamento preliminare [R12] sui rifiuti non pericolosi possono essere svolte a condizione che vengano rispettati gli adempimenti previsti dal d.d.s. n. 1795 del 4.03.2014 *"Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127."*, che, per quelli non indicati, modificati, integrati o sostituiti dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall'Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.17** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R12] nel proprio sito ovvero a idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero finale. Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio "Annotazioni" del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.18** qualora dall'attività di trattamento [R12] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (**1.7**), l'Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre 12 ore, alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nei Settori **2A, 2B, 2C e 2D**. Nel caso in cui si ottenga dalla suddetta attività di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l'Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.19** i rifiuti decadenti delle operazioni di recupero [R12] posti in messa in riserva [R13] o in deposito preliminare [D15] - tabella punto **1.7**, devono essere inviati a impianti regolarmente autorizzati che effettuano il trattamento finale, entro e non oltre 12 mesi dalla data di ottenimento dai cicli di lavorazione;
- 2.20** nell'impianto non possono essere effettuati trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.21** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

- 2.22** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.23** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, ivi comprese alle caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche, da mantenere libere, dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.24** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e di recupero [R12], devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, i codici EER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Tali zone devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.25** i rifiuti accumulati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, devono essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.26** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti da appositi sistemi di copertura;
- 2.27** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.28** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;
- 2.29** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.30.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto, presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 2.30.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 2.30.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2020 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 2.30.3.1** devono essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 2.30.3.2** deve essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

- 2.30.3.3** deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
- 2.30.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre, il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. Le procedure presentate, quindi, dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.30.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.30.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;

- 2.30** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.31** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione tutte le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.32** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
 - 2.34.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.34.2** protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti metallici, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato Tecnico, che dovrà essere sempre aggiornato;
 - 2.34.3** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;
 - 2.34.4** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.33** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero;

- 2.34** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue deve essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.35** devono essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.36** devono essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche ed essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.37** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.38** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. 2 Planimetria generale Layout rete acque – 10/2025";
- 2.39** le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.40** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.41** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la dispersione e non provochino cadute, fuoriuscite o dispersioni;
- 2.42** i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone, qualora mantenuti in funzione in posizione statica, devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati;
- 2.43** presso l'impianto deve essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.44** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici devono inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.45** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.46** deve essere garantita la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

2.47 fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:

- 2.50.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, deve redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.50.2** gli addetti all'attività devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.50.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., devono essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse devono essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3 PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.